

1. Generale

1.1. Le presenti "Condizioni Generali di Acquisto" ("CGA") si applicano a qualsiasi ordine di acquisto effettuato da **Italfil S.p.A.** (di seguito anche il "**Cliente**") a favore del fornitore indicato in calce (di seguito il "**Fornitore**") a decorrere dalla loro sottoscrizione e, salvo diversa indicazione scritta del Cliente al proposito, ne costituiscono parte integrante sostanziale, anche nel caso in cui non vi siano menzionate.

Sono vincolanti per il Cliente solamente ordini redatti sui suoi moduli d'ordine aziendali e da esso firmati; a fini di chiarezza si precisa che lo stesso vale per ordini basati su ordini precedenti nonché per modifiche di ordini già effettuati.

Sono riconosciute come firme autografe anche le firme elettroniche.

In caso di rapporti contrattuali prolungati (con la previsione di obblighi continuativi limitati o illimitati), le CGA si applicano all'intero rapporto e per tutta la sua durata, salvo diversa espressa indicazione scritta del Cliente.

1.2. L'ordine del Cliente deve essere confermato in forma scritta dal Fornitore, senza necessità di includere il testo dell'ordine stesso, entro 7 (sette) giorni di calendario dal suo ricevimento. Alla scadenza di tale termine senza che sia pervenuta al Cliente la conferma del suo ordine - scritta ed ad esso conforme - l'ordine è considerato inefficace. Fino al ricevimento di tale conferma, l'ordine del Cliente rimane liberamente revocabile dal Cliente stesso a sua discrezione.

Aggiunte/modifiche e/o scostamenti, all'interno della conferma d'ordine, rispetto al testo dell'ordine del Cliente (anche con riferimento ad aspetti tecnici e/o commerciali) devono essere segnalati al Cliente in modo inequivocabile dal Fornitore (a pena di essere considerati come non apposti, salvo espressa conferma scritta del Cliente) e hanno effetto solo se espressamente approvati dal Cliente in forma scritta.

Il contratto si considera perfezionato (il "**Contratto**") al ricevimento da parte del Cliente della conferma d'ordine ai sensi del primo paragrafo del presente punto 1.2 o al ricevimento da parte del Fornitore dell'accettazione scritta del Cliente della conferma tardiva e/o delle aggiunte/modifiche e/o deviazioni all'ordine apportate dal Fornitore ai sensi del secondo paragrafo del presente punto 1.2.

I termini e le condizioni di vendita del Fornitore non si applicano ad alcun Contratto: la loro eventuale menzione nella, o allegazione alla, conferma d'ordine non ha alcun effetto - e si intende dunque come non apposta - e il Contratto si intende comunque concluso secondo l'ordine di acquisto del Cliente.

1.3. Non è dovuto al Fornitore alcun compenso per stime/valutazioni/preventivi né per progetti e similari.

1.4. Ove ragionevole, il Cliente ha il diritto di modificare la richiesta di prodotti o forniture quanto a caratteristiche costruttive e di prestazioni.

2. Consegna

2.1. Se non diversamente previsto nel Contratto, la consegna è effettuata secondo la regola Incoterms® DDP di volta in volta vigente, al costo forfettario indicato nel Contratto e durante il normale orario di lavoro.

3. Ritardi nella consegna

3.1. I termini di consegna decorrono dalla data dell'ordine del Cliente. Il mancato rispetto dei termini di consegna dà diritto al Cliente al risarcimento dei danni conseguentemente subiti. In caso di ritardo nelle consegne, il Cliente ha inoltre entrambi i diritti di seguito indicati, da considerarsi non alternativi:

- se l'ordine non viene consegnato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna, il Cliente ha diritto a ricevere, a titolo di risarcimento per il ritardo, un importo pari al 50% del prezzo di acquisto di tutti i prodotti oggetto dell'ordine, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni;
- se l'ordine non viene consegnato entro 14 giorni dalla scadenza del relativo termine di consegna, il Cliente ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Il termine di consegna si intende rispettato (e dunque l'ordine si intende a tal fine "consegnato") solo quando entro tale termine sono stati consegnati tutti i prodotti oggetto del Contratto da consegnarsi entro il termine stesso e rispettati tutti gli obblighi - di legge e di contratto - e quindi, ad esempio, è stata consegnata anche tutta la necessaria documentazione relativa ai prodotti (in particolare, tra l'altro, la documentazione tecnica).

In caso di consegna anticipata, il Cliente ha il diritto di immagazzinare i prodotti a spese del Fornitore. Il Fornitore deve tenere il Cliente manlevato ed indenne da tutti i costi sostenuti e dalle perdite subite a causa della consegna anticipata.

Fatto salvo quanto sopra, a fini di chiarezza si precisa che nel caso in cui la consegna anticipata venga accettata dal Cliente, il Fornitore non ha diritto ad alcun aumento del prezzo di acquisto, il che significa che il prezzo rimane dovuto nella misura già concordata sulla base del termine di consegna previsto nel Contratto.

3.2. Il Fornitore deve comunicare immediatamente per iscritto al Cliente eventuali ritardi previsti nelle consegne, indicando le ragioni e la durata prevista del ritardo. Se il Cliente non esercita i propri diritti di cui al paragrafo precedente, esso può stabilire un termine entro il quale il

Fornitore deve completare la consegna. Se tale termine decorre senza che la consegna oggetto di ritardo sia effettuata, il Cliente può risolvere il Contratto per l'intera consegna o per la parte mancante e acquistare i prodotti da terzi a spese del Fornitore, fatto salvo il diritto del Cliente al risarcimento di ogni ulteriore danno subito.

4. Trasporto

4.1. Le consegne devono essere effettuate in conformità alle istruzioni del Cliente inerenti il trasporto. Se il Fornitore effettua le spedizioni in violazione delle istruzioni di trasporto del Cliente e senza il suo espresso consenso scritto, esso è responsabile di qualsiasi conseguente perdita che il Cliente subisse, anche per mancato guadagno. Il Fornitore deve informare per iscritto il Cliente della consegna prevista con debito anticipo rispetto all'arrivo dei prodotti presso i locali del Cliente. In assenza di istruzioni per il trasporto, il Fornitore deve scegliere il metodo di consegna più economico che garantisca che i prodotti arrivino intatti e nei termini previsti.

4.2. Eventuali prodotti da restituirsì da parte del Cliente al Fornitore verranno inviati per conto e a rischio del Fornitore stesso. Il Fornitore dovrà stipulare a proprie spese un'adeguata assicurazione per il trasporto.

4.3. I documenti di trasporto (Delivery Notes) e le distinte dei colli (Packaging Lists) devono essere inviati al Cliente prima della consegna e devono riportare il numero dell'ordine del Cliente.

4.4. Se non diversamente concordato, i prodotti devono essere imballati con le modalità standard previste dalla miglior prassi commerciale e devono comunque essere adeguatamente imballati e protetti contro ogni forma di danneggiamento. Eventuali etichettature richieste dal Cliente devono essere applicate come descritto nella richiesta stessa. I materiali di imballaggio del Fornitore devono essere ritirati dallo stesso Fornitore a sue spese (e dunque senza oneri per il Cliente) non appena possibile dopo l'esecuzione della consegna.

4.5. I prodotti di valore superiore a 250,- (duecentocinquanta) euro acquistati dal Cliente nell'ambito di un ordine aperto posso essere consegnati dal Fornitore alla persona incaricata dal Cliente di ricevere la merce solamente previa verifica da parte del Fornitore dell'identità di tale persona nonché del ricevimento da parte del Fornitore stesso della conferma telefonica dell'ufficio gestione materiali del Cliente in merito alla sua legittimazione a ricevere la merce.

4.6. I Prodotti possono essere consegnati in contrassegno (e dunque con pagamento in contanti alla consegna) solo previo espresso accordo e comunque nei limiti di utilizzo del contante previsti dalla Legge Applicabile di volta in volta vigente.

5. Pagamento

5.1. Il Cliente effettuerà i pagamenti solamente a fronte del ricevimento di una valida fattura e della corretta effettuazione della consegna dovuta. Salvo diverso accordo, il pagamento sarà effettuato con uno sconto del 3% (tre per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Cliente risulti aver ricevuto sia i prodotti che la fattura, con uno sconto del 2% (due per cento) entro 45 (quarantacinque) giorni o per l'intero entro 90 (novanta) giorni.

5.2. Il Cliente richiede una sola copia delle fatture, salvo in caso di spedizioni all'estero, nel qual caso il Fornitore deve fornire anche un duplicato. Le fatture devono riportare il numero e la data dell'ordine e del programma di consegna, eventuali dati aggiuntivi, il luogo di scarico, il numero e la data della/e bolla/e di consegna e la quantità dei prodotti. Le fatture devono essere emesse in conformità a tutte le leggi, anche fiscali, applicabili al Cliente e al Fornitore.

5.3. Il Cliente ha diritto di compensare qualsivoglia credito o debito, proprio o di propri affiliati, nei confronti del Fornitore con debiti o crediti propri o di propri affiliati nei confronti di quest'ultimo.

5.4. Il Fornitore può cedere propri diritti o obblighi derivanti da qualsivoglia Contratto solo previo consenso scritto del Cliente. La cessione deve riportare il numero dell'ordine e il numero della fattura.

5.5. Eventuali Difetti dei prodotti o dei servizi danno diritto al Cliente di rifiutare il pagamento.

6. Passaggio del rischio e trasferimento del titolo di proprietà

6.1. Il rischio si trasferisce, in linea di principio, in conformità alla clausola Incoterms® concordata secondo quanto previsto al precedente articolo 2.

6.2. Se non diversamente concordato per iscritto, la proprietà dei prodotti oggetto del Contratto e di qualsiasi cosa consegnata dal Fornitore (compresi i documenti informativi sui prodotti, i manuali e qualsiasi altro documento nonché i diritti d'uso su di essi), si trasferisce contemporaneamente al rischio.

Nel caso sia stato concordato un pagamento rateale collegato ad una specifica parte delle consegne, la proprietà su tale parte delle consegne è trasferita al più tardi al momento del pagamento (anche tramite compensazione, se del caso) della rata concordata in relazione ad essa e comunque a condizione che la data di pagamento sia precedente a quella di passaggio del rischio secondo la clausola Incoterms® concordata, altrimenti si applica la prima parte del presente punto.

7. Garanzia, diritti di proprietà intellettuale, pezzi di ricambio, titolo sui prodotti

7.1. Il Fornitore garantisce che le sue forniture sono e continueranno ad essere conformi a quanto concordato nel Contratto, conformi a qualsiasi Legge

- Applicabile e agli standard di sicurezza, accompagnate da ogni documentazione necessaria (inclusa la documentazione di sicurezza) e prive di difetti di qualità di qualsiasi tipo, che funzionano e continueranno a funzionare e che hanno e continueranno ad avere le proprietà e le caratteristiche normalmente previste per il tipo di forniture cui appartengono oltre che a quelle specificamente concordate. Le forniture inoltre devono e dovranno continuare ad essere idonee allo scopo previsto, conformi alle specifiche del Cliente, allo stato dell'arte e in linea con i requisiti di legge vigenti così come con gli standard e i requisiti applicabili, anche come previsti dalle Autorità e delle Associazioni Professionali, e altresì devono e dovranno continuare a funzionare correttamente.
- Qualsiasi difetto, malfunzionamento, mancanza di qualità o di caratteristiche e in ogni caso qualsiasi non conformità delle forniture alle disposizioni di cui al presente punto 7.1 sono indicati nelle presenti CGA come "Difetto" e i prodotti che ne sono affetti i "Prodotti Difettosi".
- 7.2. Se non diversamente previsto nel Contratto, il "Periodo di garanzia" è espressamente concordato dalle parti in 3 (tre) anni dalla messa in servizio o dall'inizio dell'utilizzo di ciascun prodotto oggetto del Contratto da parte del Cliente o dei suoi clienti. Il Periodo di Garanzia inizia nuovamente in relazione ai prodotti sostitutivi di Prodotti Difettosi ed a prodotti riparati e decorre dalla data della nuova messa in servizio o inizio dell'utilizzo del prodotto sostitutivo o riparato da parte del Cliente o di suoi clienti.
- 7.3. In caso di difetti che si manifestino o emergano durante il Periodo di Garanzia, e a condizione che ne venga data comunicazione al Fornitore entro la scadenza del Periodo di Garanzia stesso, il Fornitore si impegna, a proprie spese (compresi i costi di trasporto e di spedizione), a:
- (a) eliminare il Difetto riparando i prodotti (la riparazione deve essere effettuata dal Fornitore o da terzi a discrezione del Cliente) o, se la riparazione non fosse ragionevolmente possibile secondo il Cliente, sostituendo i prodotti; e
- (b) indennizzare il Cliente da qualsiasi costo, danno o pregiudizio derivante dal Difetto. Trova applicazione il successivo articolo 8.
- 7.4. Qualora il Fornitore non provveda ad eliminare i Difetti o a sostituire i prodotti entro il termine che il Cliente ha facoltà di fissare mediante comunicazione scritta al Fornitore, il Cliente ha in ogni caso il diritto di eliminare i Difetti direttamente o tramite terzi o di acquistare prodotti sostitutivi presso terzi a spese del Fornitore (le spese sostenute dal Cliente a tale riguardo devono essere immediatamente rimborsate al Cliente su sua richiesta). Inoltre, il Cliente può risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Contratto ai sensi del quale il Prodotto Difettoso è stato fornito ed ogni altro Contratto a cui il Fornitore non abbia ancora dato esecuzione, e può inoltre sospendere ogni pagamento dovuto al Fornitore fino al completo adempimento delle sue obbligazioni.
- 7.5. Il Fornitore riconosce che la garanzia e i relativi rimedi di cui ai punti da 7.1 a 7.4 che precedono rappresentano un rimedio contrattuale e convenzionale autonomo e non soggetto alla disciplina del Codice Civile in materia di garanzie del Fornitore e relativi rimedi per la loro violazione. Essi hanno come titolo e fondamento esclusivo le presenti CGA e sono pattuiti in aggiunta e non in sostituzione di qualsiasi garanzia ed obbligo di legge. Pertanto, le disposizioni di cui sopra non ostacolano i diritti del Cliente ai sensi degli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile né ai sensi di qualsiasi altra disposizione di Legge o delle presenti CGA, che rimarranno tutte pienamente applicabili, con la precisazione di cui al paragrafo seguente.
- 7.6. Il Fornitore rinuncia ad eccepire l'eventuale tardività della denuncia di Difetti e rinuncia ad ogni termine di decadenza in relazione ad essa previsto da qualsivoglia disposizione contrattuale o di legge. Pertanto, la denuncia di Difetti sarà considerata tempestiva se effettuata entro il Periodo di Garanzia, o, se effettuata in relazione alla garanzia legale, entro il termine di prescrizione previsto dalla Legge applicabile.
- 7.7. Il Fornitore garantisce che i prodotti possono essere acquistati, utilizzati e commercializzati dal Cliente e dai suoi clienti senza che ciò violi alcun diritto di terzi di proprietà industriale o di altro tipo, in particolare marchi, design, brevetti e copyright, ed altresì senza che sia violata alcuna legge sulla pubblicità. Il Fornitore si impegna a difendere a proprie spese tutte le rivendicazioni di terzi e a rimborsare al Cliente i relativi costi, nonché a tenere indenne e manlevare il Cliente da ogni danno che dovesse subire a causa dei esse.
- 7.8. Il Fornitore si impegna a produrre parti di ricambio per i prodotti consegnati al Cliente per un periodo di almeno 15 (quindici) anni decorrenti dalla conclusione del relativo Contratto. Il Fornitore deve in ogni caso comunicare per iscritto al Cliente la cessazione della produzione di parti di ricambio. Il Cliente ha il diritto, a seguito di tale comunicazione, di richiedere e ottenere la consegna di parti di ricambio a scopo di scorta.
- 7.9. Il Fornitore garantisce che al momento del trasferimento al Cliente del rischio - o del titolo di proprietà, se il trasferimento del titolo di proprietà avviene prima del trasferimento del rischio - sulle forniture ai sensi di qualsivoglia Contratto, il Fornitore sarà proprietario di tali forniture e avrà pieno titolo e diritto di venderle e consegnarle al Cliente, che acquisirà quindi pieno titolo su di esse.
- 7.10. L'accettazione o l'approvazione da parte del Cliente di disegni o progetti presentati dal Fornitore non possono essere in alcun modo interpretate come una rinuncia a qualsiasi diritto del Cliente.
- 8. Danni - Altri diritti**
- 8.1. Il Fornitore è responsabile ai sensi delle disposizioni di legge (comprese le disposizioni applicabili in materia di responsabilità del prodotto) e della garanzia convenzionale di cui sopra, per i danni diretti e indiretti (compresi i danni all'immagine e i danni per perdita di profitti e perdita di chance) causati dal Fornitore (o da persone ad esso riconducibili) o da Prodotti Difettosi.
- 8.2. Il Fornitore deve fornire al Committente tutte le informazioni necessarie affinché i prodotti forniti siano privi di Difetti e sempre sicuri (ad es. istruzioni per l'uso, avvertenze, specifiche di omologazione, ecc.). Nel caso in cui successivamente alla consegna il Cliente dovesse venire a conoscenza di circostanze che potrebbero rendere un prodotto Difettoso o non sicuro, il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto immediatamente al Cliente tali circostanze, a tenerlo indenne e manlevato in relazione a qualsivoglia pretesa di terzi ed rimborsargli tutti i costi e danni che dovesse sostenere per il ritiro dal mercato e presso i suoi clienti dei prodotti Difettosi. In caso di richiamo dei prodotti, il Fornitore è tenuto a rimborsare al Cliente il prezzo di acquisto da questi già pagato (o non avrà diritto alla corresponsione di quello non ancora versato) ed a risarcirlo per i danni subiti, e dunque, tra l'altro, per il mancato guadagno e per qualsiasi altro costo sostenuto a causa della mancata disponibilità dei prodotti ordinati.
- 8.3. Nessuna limitazione di responsabilità viene pattuita. Il Cliente non riconosce alcun tipo di limitazione a favore del Fornitore che sia prevista da eventuali leggi applicabili (che devono dunque intendersi sul punto derogate) in relazione agli obblighi o alla responsabilità del Fornitore e/o ai diritti conferiti al Cliente, ed il Fornitore rinuncia a qualsiasi diritto al riguardo.
- 8.4. Nel caso in cui clienti del Cliente facciano valere pretese nei confronti del Cliente per Difetti dei prodotti, il Fornitore deve tenere il Cliente manlevato ed indenne da tutti i danni subiti.
- 8.5. Fatti salvi gli altri diritti o rimedi che il Cliente avesse in base al Contratto o a qualsiasi altro titolo e nella misura massima consentita dalla Legge Applicabile, il Fornitore deve indennizzare il Cliente (anche in relazione ai danni subiti dai clienti per i quali il Cliente è o può essere ritenuto responsabile) da qualsiasi responsabilità, perdita, spesa, costo (compresi gli onorari degli avvocati o altri costi legali, costi per consulenti tecnici, costi per richiami e costi per i propri dipendenti), danni o lesioni in conseguenza di (i) qualsiasi Prodotto Difettoso o (ii) qualsiasi violazione del Contratto da parte del Fornitore o dei suoi fornitori o subappaltatori (compresi eventuali ritardi nella consegna dei prodotti o nell'esecuzione dei servizi), o (iii) qualsiasi negligenza, dolo o atto illecito o omissione del Fornitore o dei suoi fornitori o subappaltatori.
- 8.6. Nel caso in cui il Cliente sia tenuto, in base alla Legge Applicabile, a pagare qualsiasi importo ai dipendenti del Fornitore o dei suoi subappaltatori, o a qualsiasi Autorità in relazione a tali dipendenti, il Cliente ha il diritto di pagare tali importi e di ricevere immediatamente il relativo rimborso dal Fornitore.
- Il Cliente ha inoltre il diritto di compensare il credito nei confronti del Fornitore per tale rimborso con qualsiasi debito esistente o futuro che possa avere nei confronti del Fornitore.
- 9. Subappaltatori**
- 9.1. Il Cliente deve essere informato per iscritto di tutti i subappaltatori utilizzati dal Fornitore; resta inteso che tale comunicazione non può essere interpretata quale instaurazione di un rapporto giuridico o commerciale tra il Cliente e i subappaltatori. Il Committente ha il diritto di richiedere al Fornitore, senza indicarne i motivi, di astenersi dall'utilizzare subappaltatori (o determinati subappaltatori), siano essi indicati o approvati dal Committente o meno. Il Fornitore è responsabile della scelta nonché della condotta tenuta dai subappaltatori nell'esecuzione del Contratto.
- 9.2. Il Fornitore è responsabile sia per i suoi subappaltatori che per i suoi fornitori come per se stesso, indipendentemente dalla influenza che ciascuno di essi abbia avuto sulla produzione e/o fornitura dei prodotti al Cliente.
- 10. Gestione della qualità e dell'ambiente; REACH; RoHS 2; Minerali da conflitto**
- 10.1. Il Fornitore deve rispettare, per tutte le sue forniture, i principi di qualità e di gestione ambientale delle norme ISO 9001, ISO TS 16949 (per i fornitori a monte del settore automobilistico) e/o ISO 14001 o EMAS.
- Il Fornitore deve fare in modo che tali obblighi siano rispettati anche dai suoi agenti, fornitori e subappaltatori.
- Il Fornitore deve altresì rispettare, in ogni caso, i regolamenti relativi alla politica QSE del Cliente applicabili al momento della conclusione del Contratto nonché i regolamenti su REACH/RoHS 2/Minerali di conflitto (*Conflict Minerals*), reperibili ai seguenti indirizzi internet:
- <http://www.voestalpine.com/group/en/group/environment/reach>
<http://www.voestalpine.com/group/en/group/environment/rohs>
<http://www.voestalpine.com/group/en/group/environment/conflictminerals>
- 10.2. Nel processo di approvvigionamento e di produzione di prodotti connessi all'energia, devono essere tenuti in debita considerazione anche i criteri di efficienza energetica e di efficienza dei gas a effetto serra. Su richiesta del

Cliente, il Fornitore deve fornire al Cliente dati aggiuntivi in relazione a tali aspetti, quali informazioni sul consumo dei prodotti e sul loro ciclo di vita (Life Cycle Assessment LCA), indicando altresì le classificazioni applicabili in base alle classi di efficienza.

11. Forza maggiore

11.1. Le Parti sono esonerate dall'obbligo di eseguire in tutto o in parte il Contratto nei termini concordati se tale esecuzione è impedita da eventi di forza maggiore.

Tuttavia, il Fornitore la cui prestazione sia impedita da un evento di forza maggiore può invocare la forza maggiore e i conseguenti rimedi di legge solamente laddove informi il Cliente - immediatamente e comunque non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dal verificarsi dell'evento - dell'evento di forza maggiore, dell'inizio del periodo di sospensione dell'esecuzione del Contratto e della fine prevista di tale sospensione.

12. Diritti del Cliente di recedere/risolvere/terminare il Contratto

12.1. Oltre ai diritti di risoluzione o di recesso risultanti dalle presenti CGA o previsti dalla Legge Applicabile, il Cliente si riserva espressamente il diritto di recedere o risolvere qualsiasi Contratto e qualsiasi contratto/rapporto a cui il Cliente possa avere diritto - o che si possa considerare concluso o instaurato - per legge o per contratto in relazione a specifiche transazioni o rapporti di fornitura continuativi con il Fornitore, con un ragionevole preavviso scritto, che le parti concordano essere non superiore a 3 mesi.

12.2. Il Cliente ha inoltre il diritto di risolvere Contratti in essere con il Fornitore per giusta causa ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di particolari formalità (preventiva comunicazione di inadempimento, concessione di un periodo di grazia, ecc.) e con effetto immediato (e dunque senza preavviso), fatto comunque salvo il suo diritto al risarcimento dei danni.

12.3. Costituiscono eventi integranti la giusta causa di cui al precedente paragrafo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ritardi nella consegna dei prodotti ai sensi di qualsivoglia Contratto superiori a 30 giorni (ritardi di tal fatta legittimano il Cliente a risolvere il Contratto in questione e qualsiasi altro Contratto in vigore), violazione di qualsiasi disposizione dell'articolo 10 delle presenti CGA, Difetti sul 10% dei prodotti facenti parte di una consegna ai sensi di un Contratto, violazione da parte del Fornitore di obblighi sostanziali (previsti dalla legge e/o dal Contratto), apertura di procedure di riorganizzazione, di insolvenza, di liquidazione giudiziale, di concordato preventivo, di composizione negoziata della crisi o procedure con effetti similari o presentazione di istanza di accesso (o atto similare) a tali procedure oppure ancora rigetto di tali istanze (o mancata approvazione/autorizzazione da parte degli organi competenti) per insufficienza dell'attivo del Fornitore, mutamento sostanziale nella struttura societaria del Fornitore a causa del quale risulti inaccettabile per il Cliente rispettare il Contratto in questione per ragionevoli motivi (ad esempio rischio di imminente perdita o di danno alla reputazione o all'immagine) o in caso di violazione delle norme di conformità delle presenti CGA.

12.4. In caso di recesso o risoluzione del Contratto da parte del Cliente, quest'ultimo ha tutti i diritti e pretese nei confronti del Fornitore previsti dalla Legge Applicabile e da eventuali ulteriori accordi contrattuali. Inoltre, nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Fornitore o per giusta causa come sopra specificato il Fornitore stesso deve indennizzare e risarcire il Cliente per tutti i danni subiti a causa della cessazione degli effetti del Contratto.

13. Conformità; Codice di condotta

13.1. I principi e le linee guida per una condotta aziendale sostenibile, etica/morale e legalmente inoppugnabile, definiti nel "Code of Conduct of voestalpine AG" e nel relativo "Code of Conduct for voestalpine Business Partners" come di volta in volta vigenti (congiuntamente, il "Codice di Condotta"), possono essere reperiti all'indirizzo internet <http://www.voestalpine.com/group/en/group/complianc> Fornitore, con la sottoscrizione di ciascuna conferma d'ordine, si impegna a rispettare il Codice di Condotta nella versione a tale data vigente.

13.2. Il Fornitore deve assicurarsi e fare in modo che i suoi fornitori/ principali subappaltatori rispettino i principi e linee guida contenuti nel Codice di Condotta.

13.3. Il Cliente si riserva il diritto di verificare l'osservanza del Codice di Condotta, anche mediante accesso ai locali del Fornitore, nei limiti del ragionevole, con preavviso e con modalità tali da salvaguardare i legittimi interessi del Fornitore.

14. Riservatezza e pubblicità

14.1. Il Fornitore si impegna a trattare tutti i dati e le informazioni ottenuti nel corso degli affari con il Cliente, come segreti aziendali. A fini di chiarezza si precisa che tale obbligo si estende ai dipendenti e ai subappaltatori del Fornitore (e dei loro dipendenti) - e della loro condotta il Fornitore è responsabile nei confronti del Cliente - e si applica anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale tra il Cliente ed il Fornitore.

14.2. Disegni, modelli, sagome, progetti e simili saranno e rimarranno di proprietà del Cliente e non potranno essere divulgati o resi accessibili a terzi non autorizzati. Tali elementi possono essere riprodotti solo nella misura necessaria all'adempimento dei Contratti.

14.3. Il Fornitore può pubblicizzare che il Cliente è suo cliente solo previa approvazione scritta del Cliente scritta.

15. Luogo di esecuzione, foro competente, legge applicabile

15.1. Il luogo di adempimento è l'indirizzo di consegna del Cliente o l'eventuale altro luogo che fosse esplicitamente concordato per iscritto nel Contratto.

15.2. Quello di Padova (IT) è l'unico ed esclusivo Foro competente e pertanto per ogni e qualsiasi pretesa o controversia relative alle presenti CGA e/o a qualsiasi Contratto, alla loro interpretazione o esecuzione, è esclusivamente competente il Foro di Padova; tuttavia, in deroga a quanto sopra, il Cliente può agire avverso il Fornitore davanti all'Autorità Giudiziaria competente per il luogo della sede legale del Fornitore stesso.

15.3. Alle presenti CGA e/o a qualsiasi ordine emesso dal Cliente nei confronti del Fornitore e/o conferma d'ordine del Fornitore e/o Contratto si applica la legge italiana. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG) e delle norme sui conflitti di legge.

16. Varie

16.1. In caso di invalidità di singole clausole delle presenti CGA, le restanti clausole restano comunque vincolanti. La disposizione invalida o inapplicabile è sostituita da una disposizione legalmente valida che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione non valida o inapplicabile sostituita.

16.2. Le modifiche agli ordini devono essere effettuate per iscritto con atto sottoscritto da entrambe le parti. Gli accordi verbali sono invalidi ed inefficaci.